



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 14 ottobre 2009 (15.10)
(OR. en)**

14474/09

COWEB 218

PROPOSTA

Mittente: Commissione europea

Data: 9 ottobre 2009

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla posizione comunitaria nel consiglio di stabilizzazione e di associazione in merito al passaggio alla seconda fase dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, a norma dell'articolo 5 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2009) 280 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 7.10.2009
COM(2009) 280 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

relativa alla posizione comunitaria nel consiglio di stabilizzazione e di associazione in merito al passaggio alla seconda fase dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, a norma dell'articolo 5 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione

RELAZIONE

1. INTRODUZIONE

L'accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, è entrato in vigore il 1° aprile 2004.

A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'ASA "L'associazione verrà realizzata durante un periodo transitorio della durata massima di dieci anni diviso in due fasi successive". La suddivisione in due fasi consente di "applicare gradualmente le disposizioni dell'ASA".

A norma del paragrafo 3 dello stesso articolo "Quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta i progressi compiuti e decide il passaggio alla seconda fase e la durata di questa, nonché gli eventuali cambiamenti da apportare alle disposizioni che la disciplinano."

Nel febbraio 2008, in seguito a una lettera in cui il governo della ex Repubblica iugoslava di Macedonia la informava della sua disponibilità ad avviare i preparativi per il passaggio alla seconda fase, la Commissione ha iniziato a valutare i progressi compiuti dal paese a questo riguardo.

La Commissione ha chiesto alla ex Repubblica iugoslava di Macedonia di fornirle informazioni aggiornate sui settori in cui disposizioni specifiche dell'ASA disciplinano la seconda fase, vale a dire stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e movimenti di capitali.

2. ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONNESSI ALLA PRIMA FASE DELL'ASA

Dopo aver analizzato le risposte ricevute, la Commissione è giunta alla conclusione che il paese è pronto ad adempiere gli obblighi che comporta il passaggio alla seconda fase. Nella sua relazione del 2008¹, la Commissione dichiara che il paese rispetta gli impegni connessi alla prima fase dell'applicazione del titolo V (Circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, capitali) dell'ASA.

3. OBBLIGHI CONNESSI ALLA SECONDA FASE DELL'ASA

Le implicazioni del passaggio alla seconda fase dell'associazione sono le seguenti:

Stabilimento

- A norma dell'articolo 48, paragrafo 5, lettera c), dell'ASA, il consiglio di stabilizzazione e di associazione

¹ SEC (2008) 2695 final, The former Yugoslav Republic of Macedonia - 2008 Progress Report, 5. 11. 2008, Bruxelles

- esamina la possibilità di estendere il diritto di acquisire e di esercitare diritti di proprietà, per quanto riguarda le proprietà immobiliari, alle filiali di società comunitarie, quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività economiche per cui esse sono stabilite.

A norma di questo articolo, le Parti discutono dell'estensione alle filiali di società comunitarie dei diritti che nella prima fase erano riservati alle consociate di società comunitarie.

La ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tuttavia, ha già preso alcune misure per liberalizzare il suo mercato immobiliare. Attualmente, una società comunitaria può già acquisire diritti di proprietà su appartamenti e edifici residenziali attraverso le sue filiali grazie all'adozione delle seguenti leggi:

- la legge che modifica la legge sulla proprietà e sugli altri diritti reali (promulgata nel luglio 2008, Gazzetta ufficiale n. 92/08) contiene disposizioni che garantiscono alle persone fisiche e giuridiche della Comunità gli stessi diritti dei cittadini del paese per quanto riguarda la proprietà dei beni immobili, compresi i terreni edificabili, e la locazione di terreni agricoli a lungo termine.
- La legge sui terreni edificabili (promulgata nel luglio 2008, Gazzetta ufficiale n. 92/08), che definisce in modo più preciso i diritti e gli obblighi inerenti ai terreni edificabili.

Il diritto di possedere terreni edificabili è soggetto, per le società comunitarie, ad autorizzazione preventiva e sussistono restrizioni all'acquisto dei terreni agricoli.

- A norma dell'articolo 54 dell'ASA, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia
 - può prendere o mantenere misure in deroga alle disposizioni del capitolo Stabilimento dell'ASA per quanto riguarda lo stabilimento di società e cittadini comunitari che operano in determinati settori, unicamente previa autorizzazione del consiglio di stabilizzazione e di associazione e alle condizioni stabilite da quest'ultimo.

Queste misure devono essere opportune e necessarie per porre rimedio alla situazione e cessare di applicarsi al più tardi due anni dopo il termine della prima fase.

L'articolo 54 si applica alle industrie che sono in corso di ristrutturazione (o versano in gravi difficoltà), che rischiano l'eliminazione dal mercato (o una drastica riduzione della quota di mercato) o che stanno affermandosi nel paese.

Sebbene nella prima fase dell'associazione la ex Repubblica iugoslava di Macedonia fosse libera di applicare queste misure senza l'autorizzazione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, il paese non si è mai avvalso di questa possibilità.

Prestazione di servizi

- A norma dell'articolo 55 dell'ASA, il consiglio di stabilizzazione e di associazione
 - prende, a decorrere dalla seconda fase del periodo transitorio, le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1 di questo articolo, in cui l'ASA prevede di consentire progressivamente la prestazione di servizi da

parte di società o di cittadini comunitari o della ex Repubblica iugoslava di Macedonia stabiliti in una Parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati.

A norma dell'articolo 55, paragrafo 2, parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, le Parti consentono la temporanea circolazione delle persone fisiche che forniscono il servizio o che sono impiegate dal fornitore del servizio come quadri intermedi (definiti all'articolo 53). Ciò comprende le persone fisiche che sono rappresentanti di una società o di un cittadino della Comunità o della ex Repubblica iugoslava di Macedonia e che chiedono l'ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il fornitore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette alla collettività o di fornire essi stessi servizi.

Nel prendere le misure suddette, si tiene conto dei progressi compiuti dalle Parti per quanto riguarda il ravvicinamento delle loro leggi. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può discutere ulteriormente di particolari specifici inerenti all'attuazione di tali misure in funzione dei progressi compiuti dal paese in questo campo.

Alla luce dell'articolo 55, paragrafo 3, dell'ASA, le Parti dell'accordo devono continuare a riesaminare e a semplificare le condizioni e le procedure per la prestazione di servizi sul loro territorio.

Pagamenti correnti e movimenti di capitali

- A norma dell'articolo 59, paragrafo 2, dell'ASA, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia
 - garantisce la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti di portafoglio e a prestiti finanziari e crediti con scadenza inferiore a un anno.

La ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha già provveduto affinché le disposizioni suddette siano applicate, dall'inizio della seconda fase, mediante

- la legge sulle operazioni in valuta estera (Gazzetta ufficiale n. 34/2001, 49/2001 e 103/2001, ultime modifiche della legge promulgata nel luglio 2008, Gazzetta ufficiale n. 81). L'articolo 59 di questa legge (disposizioni transitorie) stipula espressamente che le attuali restrizioni agli investimenti di portafoglio in titoli da parte dei residenti cesseranno di applicarsi al termine della prima fase dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.
- L'abolizione della decisione sulle modalità e le condizioni delle operazioni su titoli dei non residenti (abolita nel dicembre 2007, Gazzetta ufficiale n. 159/07), con cui il paese ha garantito la liberalizzazione degli investimenti di portafoglio tranne determinate restrizioni per i residenti, che saranno automaticamente abrogate con il passaggio alla seconda fase (a norma dell'articolo 59 della succitata legge sulle operazioni in valuta estera).
- A norma dell'articolo 60 dell'ASA, il consiglio di stabilizzazione e di associazione
 - esamina in che modo rendere possibile la completa applicazione delle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali.

In conformità di questo articolo, le Parti discutono dell'ulteriore ravvicinamento graduale della legislazione della ex Repubblica iugoslava di Macedonia con l'acquis sulla circolazione dei capitali, con l'obiettivo di arrivare ad un allineamento totale.

In base a questa disposizione, durante la seconda fase il consiglio di stabilizzazione e di associazione potrebbe discutere dell'apertura e del mantenimento di conti bancari all'estero da parte di residenti della ex Repubblica iugoslava di Macedonia. La legislazione vigente contiene un certo numero di restrizioni al riguardo. In pratica, questo potrebbe impedire ai residenti del paese di realizzare investimenti di portafoglio negli Stati membri dell'UE, anche se questo diritto è stato concesso loro dall'articolo 59, paragrafo 2, dell'ASA.

Ravvicinamento graduale delle leggi

- A norma dell'articolo 68 dell'ASA, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia deve adoperarsi per rendere la propria legislazione progressivamente compatibile con quella comunitaria. Nella prima fase, questo ravvicinamento graduale riguarda prevalentemente l'acquis del mercato interno e altre questioni commerciali.

Come per tutti gli altri paesi candidati, tuttavia, già nella prima fase il processo in atto di ravvicinamento graduale della legislazione della ex Repubblica iugoslava di Macedonia con l'*acquis* dell'UE ha coperto tutti i settori, compresi quelli in cui a tale ravvicinamento si sarebbe dovuto procedere solo nella seconda fase. Si proseguirà quindi questo processo di ravvicinamento graduale.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

relativa alla posizione comunitaria nel consiglio di stabilizzazione e di associazione in merito al passaggio alla seconda fase dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, a norma dell'articolo 5 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, è entrato in vigore il 1° aprile 2004.
- (2) L'articolo 5 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione prevede un periodo transitorio della durata massima di dieci anni diviso in due fasi successive.
- (3) La prima fase è iniziata il 1° aprile 2004, data di entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.
- (4) A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta i progressi compiuti e decide il passaggio alla seconda fase e la durata di questa, nonché gli eventuali cambiamenti da apportare alle disposizioni che la disciplinano.
- (5) Le Parti sono fermamente decise ad adempiere gli obblighi che comporta il passaggio alla seconda fase dell'associazione.
- (6) La ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha adottato le misure necessarie per garantire il rispetto di tutti gli obblighi che comporta il passaggio alla seconda fase,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

L'allegato progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione rappresenta la posizione della Comunità nel consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, in merito al passaggio alla seconda fase dell'associazione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

Per la Commissione
Il Presidente

ALLEGATO

PROGETTO DI DECISIONE N. .../09 DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE

DEL ... 2009

RELATIVA AL PASSAGGIO ALLA SECONDA FASE DELL'ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA, DALL'ALTRA, A NORMA DELL'ARTICOLO 5 DELL'ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione,

visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione prevede un periodo transitorio della durata massima di dieci anni diviso in due fasi successive.
- (2) La prima fase è iniziata il 1° aprile 2004, data di entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.
- (3) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta i progressi compiuti e decide il passaggio alla seconda fase e la durata di questa, nonché gli eventuali cambiamenti da apportare alle disposizioni che la disciplinano.
- (4) Le Parti sono fermamente decise ad adempiere gli obblighi che comporta il passaggio alla seconda fase dell'associazione.
- (5) La ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha adottato le misure necessarie per garantire il rispetto di tutti gli obblighi che comporta il passaggio alla seconda fase,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, entra nella seconda fase di cui al suo articolo 5, paragrafo 3.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione da parte del consiglio di stabilizzazione e di associazione.

Fatto a Bruxelles, 2009.

Per il consiglio di stabilizzazione e di associazione

Il Presidente